

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, CRIOGENICI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL RISK DEI RELATIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO SUDDIVISA IN TRE LOTTI: ASL CAGLIARI, ASL SULCIS E AOU SASSARI

Protocollo gara: 27EM

04- CHIARIMENTI DEL 22/07/2025

#### **Quesiti n. 4**

##### **Domanda 1:**

##### ***Disciplinare di gara – Art. 3 “Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti”***

*Con riferimento all'offerta economica, viene specificato che "le Ditte concorrenti dovranno offrire un ribasso unico percentuale, da applicare all'importo posto a base asta per ciascun lotto al quale intendono partecipare, al netto di iva e degli oneri relativi alla sicurezza". Considerando che ciascuna delle voci che compongono il base asta, così come agli allegati D1, D2, D3, relativi al Dettaglio dei fabbisogni per ciascun lotto, ha un peso differente rispetto al totale di offerta, essendo caratterizzata da costi specifici e unici per ognuna delle forniture e servizi previsti in appalto, l'indicazione di uno sconto unico da applicare a tutte le voci che concorrono al base d'asta potrebbe portare come conseguenza la non redditività di alcune voci rispetto ad altre. Appare ovvio, infatti, non avendo indicazioni in merito alle modalità con le quali sono stati calcolati i singoli base d'asta, che si potrebbe avere la necessità, pur prevedendo uno sconto unico sul base asta totale, di quotare diversamente le singole voci relative alle forniture gas e servizi. Si chiede quindi, in considerazione di quanto sopra indicato, di prevedere un modulo offerta economica con l'indicazione della percentuale di sconto specifica per ogni singola voce componente l'offerta.*

##### **Risposta 1:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 1, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 2:**

**Disciplinare di gara – 4.1 Durata**

- *L'articolo in parola riporta: "La Stazione Appaltante ARES Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione anticipatamente in qualunque momento, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte." Si chiede conferma che nel caso di risoluzione anticipata del contratto, venga riconosciuta all'Aggiudicatario quota parte degli investimenti sostenuti per l'acquisto di assets necessari all'esecuzione delle forniture, oltre ai costi per servizi/attività già attivati, come la messa a disposizione di sistemi per la gestione delle emergenze richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'implementazione dei software di gestione dell'appalto, ecc...*
- *Contestualmente, non evincendosi dall'articolo in parola, si chiede di voler chiarire se vi siano limiti di tempo dalla stipula della convenzione entro cui i singoli enti possano emettere ordinativi di fornitura.*

**Risposta 2:**

L'eventuale danno derivante all'operatore economico dalla risoluzione anticipata del contratto può prevedere, se provato, un indennizzo regolato dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Ares provvede alla stipula della convenzione decorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Gli ordinativi di fornitura sono emessi dalle singole Aziende sanitarie beneficiarie di ciascun lotto, in base alle proprie necessità, senza limiti temporali predefiniti dalla Stazione Appaltante.

**Domanda 3:**

**Disciplinare di gara – 9. Subappalto**

L'articolo in parola riporta che: “Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da effettuare e in considerazione dei comunicati AIFA del 03.04.2015 e del 10.04.2015, non è ammesso il subappalto della fornitura dei gas medicinali, tecnici e criogenici e del servizio di fornitura e installazione delle bombole, compreso il ritiro di quelle esauste.”

Premesso che i comunicati AIFA del 03/04/2015 e del 10/04/2015 forniscono indicazioni esclusivamente relative al divieto di riempire bombole di terzi e all'obbligo di fornire a farmacie, ospedali, autoambulanze ecc. bombole proprie o appartenenti al Titolare AIC, in accordo alle confezioni autorizzate al rilascio dell'AIC, si chiede conferma che quanto sopra indicato costituisca un refuso per la parte legata ai servizi di gestione e distribuzione dei contenitori mobili e di confermare quindi la possibilità di disporre dell'istituto del subappalto per queste attività secondo le indicazioni ed i limiti attualmente vigenti.

**Risposta 3:**

Si conferma che, in relazione a quanto riportato nell'art. 9 del Disciplinare di gara, il divieto di subappalto non è da intendersi riferito per la parte legata ai servizi di gestione e distribuzione dei contenitori mobili.

Pertanto si conferma quindi la possibilità di disporre dell'istituto del subappalto per queste attività secondo le indicazioni ed i limiti attualmente vigenti.

**Domanda 4:**

**Disciplinare di gara – 15.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

Con riferimento al punto 4 della tabella “Documentazione offerta tecnica”, viene chiesto di inserire il listino prezzi depositato presso la Camera di Commercio. Non potendo prevedere alcuna indicazione economica all’interno della documentazione tecnica, si chiede conferma che tale richiesta sia un refuso.

**Risposta 4:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 2, item N.6, all’interno della piattaforma telematica.

**Domanda 5:**

**Disciplinare di gara – 15.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Con riferimento al punto 5 della tabella “Documentazione offerta tecnica”, viene chiesto di inserire una demo illustrativa e autoesplicativa in formato mp4, considerando che tutta la documentazione deve essere prodotta in formato .pdf si chiede di confermare che possa essere inserito all'interno della documentazione tecnica un link per accesso al video.

**Risposta 5:**

L'inserimento di un semplice link non è ammesso, in quanto non garantisce la data certa di deposito del contenuto multimediale.

Per il caricamento del file .mp4 sulla piattaforma è presente l'apposito spazio denominato “DOC. RICHIESTA - “TECNICA” – “Demo illustrativa”.

**Domanda 6:**

**Disciplinare di gara – 20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.**

Il sub-criterio E1 della Tabella offerta tecnica descrizione dei criteri, dei sub criteri ed attribuzione dei pesi riporta che “La Ditta concorrente dovrà presentare dettagliato programma di formazione suddiviso per profili professionali prevedendo formazione continua, accreditata ECM”. Posto che la normativa di settore, nello specifico l’Accordo sull’ECM “La formazione continua nel settore salute” (elaborato dalla Conferenza Stato – Regioni), stabilisce che il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario, non può fungere né da provider né da partner per l’erogazione di eventi / corsi ECM per la formazione continua nel settore di salute, con la presente si chiede di confermare che i corsi formativi ed informativi rivolti al personale dipendente di ARES Sardegna sull’utilizzo in sicurezza dei gas non classificati / riconosciuti ai fini E.C.M. siano conformi a quanto previsto nel punto sopra richiamato.

**Risposta 6:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 3, item N.6, all’interno della piattaforma telematica.

**Domanda 7:**

**Allegato D.1 - Dettaglio fabbisogno Lotto █, Lotto █**

*Capitolato Speciale d'appalto – Art. 1 “Oggetto dell'appalto”*

*All'interno della tabella “Fabbisogno Prodotti gassosi” sono presenti le miscele spirometriche D.M., mentre all'interno del Capitolato Speciale d'appalto, all'art. 1 vengono richiamate nella voce relativa alle forniture le “miscele D.M.”.*

*Con riferimento a questa categoria di prodotti, finora fabbricati e distribuiti sul mercato italiano come dispositivi medici per spirometria secondo direttiva 93/42/CEE ovvero D.lgs 46/97 e s.m.i, si segnala che, visto l'evolversi della normativa e il passaggio al Regolamento 2017/745 sui Dispositivi Medici, dal 26/05/2024 tali miscele non possono più essere immesse sul mercato come dispositivi medici, bensì saranno inquadrati come specialità medicinali. Si chiede pertanto di modificare la dicitura in “Miscele per spirometria” eliminando il riferimento a “Miscela D.M.”. Si chiede cortese chiarimento e rettifica.*

**Risposta 7:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 10, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 8:**

**Allegato A - Listino Prezzi**

Nel Listino Prezzi sono presenti alcune voci generiche senza indicazioni specifiche relative alla tipologia di componenti che concorrono a determinare il prezzo della specifica voce. A titolo di esempio, nelle voci da “C.le O2 – 01 alla C.le O2 – 030” non è indicata la portata dei quadri di centrale; tale informazione risulta essere fondamentale in quanto un quadro da 40 mc/h ha un prezzo evidentemente diverso rispetto ad uno da 200 mc/h. Analogi discorsi per le centrali di protossido di azoto, aria in bombole o pacchi bombola, anidride carbonica e azoto. Si chiede quindi, in considerazione di quanto esposto, di modificare il listino, inserendo il dettaglio della portata dei quadri costituenti le centrali in bombole e pacchi bombole.

**Risposta 8:**

In riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento relativa all’indicazione della portata per i quadri delle centrali ossigeno, si conferma che i dati riportati nel listino prezzi, relativi alle voci da “C.le O2 – 01” a “C.le O2 – 030”, sono sufficienti per una corretta quotazione dell’impianto.

Le suddette voci comprendono tutte le principali componenti necessarie. La portata dei singoli elementi è implicitamente conforme agli standard tecnici di riferimento, pertanto non è richiesto fornire ulteriori specifiche.

**Domanda 9:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.1 Contenitori fissi e mobili.**

L'articolo in parola riporta che: "Tutte le lavorazioni relative alle installazioni di cui al presente articolo, necessarie ai fini della piena operatività delle forniture e dei servizi, dovranno essere completate - salvo cause di forza maggiore documentabili da parte dell'Appaltatore - entro 90 (NOVANTA) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto Esecutivo da parte dell'ufficio tecnico competente dell'Azienda Contraente." Nell'ipotesi della necessità di prevedere dei serbatoi criogenici di capacità maggiore rispetto a quelli attualmente installati, derivante dalla verifica richiesta per il dimensionamento dei contenitori criogenici fissi, si chiede conferma che i 90 giorni saranno decorrenti dalla avvenuta ricezione di autorizzazione da parte degli Organi Competenti, quali i Vigili del Fuoco.

**Risposta 9:**

Con riferimento alla richiesta relativa al termine dei 90 giorni previsto per il completamento delle lavorazioni necessarie all'installazione dei contenitori criogenici fissi, si conferma che tale termine decorrerà a partire dalla ricezione delle autorizzazioni da parte degli Enti Competenti, ivi inclusi i Vigili del Fuoco, nei casi in cui tali autorizzazioni risultino necessarie.

**Domanda 10:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.1 Contenitori fissi e mobili***

L'articolo in parola riporta che: "Sarà obbligo dell'appaltatore valutare la quantità di ossigeno residuo nei serbatoi sostituiti ai fini della determinazione del relativo valore e gli oneri per l'organizzazione degli stocaggi dell'ossigeno in bombole necessario durante le operazioni di sostituzione dei serbatoi." Si chiede conferma che il cronoprogramma di subentro, compresa quindi la valutazione delle quantità di ossigeno residuo nei serbatoi, venga redatto dall'Aggiudicatario e dal Fornitore uscente, ognuno per quanto di propria competenza, con indicazione del perimetro di responsabilità e operatività. Ciò in quanto le operazioni di subentro di un fornitore ad un altro devono necessariamente coinvolgere tutte le Aziende interessate compresa la Stazione Appaltante, la quale ha l'onere di coordinare le figure coinvolte.

**Risposta 10:**

Si conferma che il cronoprogramma di subentro, comprensivo della valutazione delle quantità di ossigeno residuo nei serbatoi, sarà redatto dall'Aggiudicatario e dal Fornitore uscente, ciascuno per quanto di propria competenza, con indicazione del perimetro di responsabilità e operatività.

Tale attività dovrà essere realizzata con il coordinamento della Stazione Appaltante, che curerà l'allineamento tra le parti coinvolte.

Si rimanda inoltre alla "Risposta chiarimenti n.3" - risposta 18, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 11:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.1 Contenitori fissi e mobili***

Con riferimento alla richiesta che “Nei Servizi di radiologia, ove siano installate apparecchiature a Risonanza Magnetica, dovranno essere fornite obbligatoriamente bombole, carrelli e accessori amagnetici con marcatura MR-safe (CEI EN 62570:2016-01)”, si chiede conferma che possano essere fornite presso i servizi di radiologia ove siano installate Risonanze Magnetiche bombole con marcatura MR-CONDITIONAL, essendo questa pratica consueta per le forniture di queste tipologie di bombole presso le Risonanze Magnetiche di numerose realtà sanitarie sul territorio nazionale e non essendo dal punto di vista normativo obbligatoria la marcatura MR-SAFE per le confezioni in parola.

**Risposta 11:**

In riferimento a quanto previsto dall’Art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, si precisa che nei Servizi di radiologia ove siano installate apparecchiature a Risonanza Magnetica devono essere forniti bombole, carrelli e accessori idonei all’utilizzo in ambiente RM, conformi alla norma CEI EN 62570:2016-01.

Si conferma che, in linea con la prassi clinica e con la norma citata, potranno essere accettati dispositivi con marcatura MR-CONDITIONAL, a condizione che siano espressamente autorizzati dall’Esperto Responsabile della Risonanza Magnetica, in base alle caratteristiche del sito e dell’apparecchiatura.

Resta ferma la possibilità di fornire dispositivi con marcatura MR-SAFE.

**Domanda 12:**

**Capitolato speciale d'appalto - Art. 4.1 Contenitori fissi e mobili**

Dal momento che tutte le confezioni mobili (bombole, pacchi bombole, dewar, companion) sono di proprietà dell'Aggiudicatario, il quale ha l'onere di effettuare collaudi periodici, non vi è obbligo di rendere disponibili i certificati di collaudo, i quali devono essere archiviati e tenuti dall'Aggiudicatario stesso. In considerazione di quanto esposto, considerando anche il gran numero di bombole che girano all'interno dei Presidi Ospedalieri (negli allegati relativi al Dettaglio Fabbisogno sono riportati numeri pari anche a oltre 1000 unità), si chiede conferma che l'Aggiudicatario possa rilasciare sotto la sua responsabilità una dichiarazione attestante l'avvenuto collaudo di tutte i contenitori mobili e i relativi accessori (valvole).

**Risposta 12:**

Si conferma che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e con la normativa tecnica vigente, l'Aggiudicatario, in quanto proprietario dei contenitori mobili (bombole, pacchi bombole, dewar, companion), è responsabile dell'esecuzione dei collaudi periodici obbligatori e della corretta tenuta dei relativi certificati.

Pertanto, è ammessa la produzione di una dichiarazione sostitutiva, firmata sotto la propria responsabilità, attestante l'avvenuto collaudo dei contenitori mobili e dei relativi accessori. Tale dichiarazione potrà essere esibita, su richiesta, dagli organi di controllo competenti.

**Domanda 13:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.2. Gas medicinali con AIC***

*Al fine di consentire agli Operatori Economici di stimare correttamente i costi che dovranno essere sostenuti in caso di aggiudicazione e considerando che le bombole in acciaio hanno un costo differente rispetto a quelle in alluminio, si chiede di indicare già in questa fase il numero di bombole in lega leggera da mettere a disposizione.*

**Risposta 13:**

In riferimento alla richiesta di indicazione preventiva del numero di bombole in lega leggera da mettere a disposizione, si precisa che, come previsto dall'art. 4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impiego di bombole in lega leggera è obbligatorio esclusivamente per le bombole di emergenza, al fine di agevolare gli spostamenti dei pazienti.

Il numero effettivo di bombole in lega leggera sarà determinato in sede di esecuzione del contratto, sulla base delle esigenze operative delle Strutture sanitarie e in accordo con le condizioni tecnico-logistiche rilevate.

Si conferma infine quanto già riportato nella Risposta ai chiarimenti n. 3 – risposta 9, item N.6, pubblicata sulla piattaforma telematica.

**Domanda 14:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.5. Gas e miscele D.M.**

Si segnala che ai sensi dell'art. 120, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2017/745 non è consentita l'emissione di nuovi certificati rilasciati ai sensi della Direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici. Il Regolamento EU 2023/607, che modifica i Regolamenti EU 2017/745 e 2017/746, detta disposizioni transitorie in merito ai dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici *in vitro* al fine di regolamentare la validità dei certificati rilasciati ai sensi della Direttiva 93/42/CEE dei dispositivi medici e la conformità dei medesimi alle condizioni per la prosecuzione dell'immissione in commercio e la messa in servizio. Il suddetto Regolamento stabilisce che i certificati emessi secondo Direttiva (93/42/CEE) possono beneficiare di un periodo di validità, oltre la data di scadenza originale, nel termine transitorio a determinate condizioni previste dal Regolamento EU 2023/607 e ciò al fine di poter continuare a immettere in commercio nonché a mettere in servizio i relativi dispositivi. Orbene, tenuto conto che i gas dispositivo medico azoto liquido refrigerato e CO<sub>2</sub>, rientrano tra i dispositivi ai quali è diretta la nuova normativa del Regolamento (UE) 2023/607, si chiede conferma che l'Operatore Economico possa produrre alternativamente la Dichiarazione del Fabbricante rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 2023/607 o la Dichiarazione dell'Organismo Notificato attestante l'avvenuta stipula di un accordo con il Fabbricante in conformità alla Sez. 4.3, primo comma, dell'All. VII del Reg. EU 2017/745 e con la relativa assunzione di responsabilità da parte dell'Organismo Notificato stesso per l'adeguata sorveglianza dei dispositivi oggetto di accordo.

**Risposta 14:**

Si conferma che l'Operatore Economico potrà produrre alternativamente la Dichiarazione del Fabbricante ai sensi del DPR 445/2000 o la Dichiarazione dell'Organismo Notificato attestante l'accordo con il Fabbricante e la relativa assunzione di responsabilità, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/607 e dal Reg. EU 2017/745.

Si rimanda inoltre alla "Risposta chiarimenti n.3" - risposta 10, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 15:**

*Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.5. Gas e miscele D.M.*

*Relativamente alle miscele spirometriche si rimanda al quesito nr. 7.*

**Risposta 15:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 10, item N.6, all’interno della piattaforma telematica.

**Domanda 16:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 4.7. Fornitura materiali accessori per la corretta erogazione del gas***

L'articolo riporta: “Per gli altri materiali accessori per la corretta erogazione del gas non compresi nella fornitura a richiesta, la consegna dovrà avvenire entro e non oltre 5 (CINQUE) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Azienda Contraente”. In considerazione del fatto che accessori particolari e non di frequente utilizzo potrebbero non essere disponibili nei magazzini della Ditta Aggiudicataria e/o presso i magazzini dei Fabbricanti, i quali tendenzialmente producono solo su richiesta, si chiede conferma che i cinque giorni lavorativi indicati nel Capitolato possano essere posticipati.

**Risposta 16:**

In riferimento alla richiesta di posticipare il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi previsto per la consegna dei materiali accessori, si precisa che quanto indicato all'art. 4.7 del Capitolato Speciale d'Appalto rimane vincolante al fine di garantire la continuità operativa dei servizi.

Tuttavia, in casi eccezionali e debitamente documentati, l'Azienda Contraente potrà valutare eventuali richieste di proroga, limitatamente ad accessori non di frequente utilizzo e non immediatamente disponibili, fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario di adottare ogni misura utile per ridurre i tempi di approvvigionamento.

**Domanda 17:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.1. Monitoraggio e gestione delle centrali di produzione stoccaggio ed erogazione dei gas**

Con riferimento alla richiesta di “visualizzazione remota dello stato delle centrali in Farmacia o presso altro sito indicato dall’Azienda Contraente”, si chiede conferma che, essendo già prevista la centralina di riporto in posizione presidiata, tale indicazione faccia riferimento alla visualizzazione via web dello stato delle centrali, di livello dei serbatoi criogenici e delle fonti gassose.

**Risposta 17:**

Si chiarisce che la richiesta di “visualizzazione remota dello stato delle centrali” si riferisce, oltre alla visualizzazione dello stato delle centrali, anche al monitoraggio via web del livello dei serbatoi criogenici e delle fonti gassose, integrando quanto già previsto presso la centralina di riporto in posizione presidiata.

**Domanda 18:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole***

*Con riferimento alla messa a disposizione di gabbotti per lo stoccaggio delle bombole, al fine di poter dare agli Operatori Economici le informazioni necessarie a definire i relativi oneri economici massimi che dovranno sostenere ed evitare quindi contestazioni in fase di esecuzione dell'appalto, si chiede già in questa fase di indicare, per ogni lotto, il numero massimo di gabbotti che dovranno essere messi a disposizione in caso di aggiudicazione.*

**Risposta 18:**

In merito alla richiesta di indicazione anticipata del numero massimo di gabbotti per lo stoccaggio delle bombole, si comunica che tale dettaglio non può essere fornito in questa fase. Il numero e le caratteristiche dei gabbotti saranno definiti in sede di esecuzione del contratto, in base alle esigenze operative specifiche di ciascun lotto. Si evidenzia, inoltre, che durante il sopralluogo è stato possibile acquisire tutti gli elementi utili per formulare un'offerta consapevole anche sotto il profilo logistico-organizzativo.

**Domanda 19:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole***

*Con riferimento ai tempi di consegna riportati nell'articolo in parola si chiede di eliminare la dicitura relativa alle miscele spirometriche D.M. in quanto, come da quesiti precedenti, non più commercializzabili.*

**Risposta 19:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 10, item N.6, all’interno della piattaforma telematica.

**Domanda 20:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole***

*Con riferimento ai giorni naturali e consecutivi previsti per la consegna degli ordini gas medicinali AIC e FU, si chiede conferma che l'indicazione dei 3 giorni sia valida in caso di ricezione degli ordini dal lunedì al giovedì, considerando che, eventuali ordini che dovessero pervenire il venerdì, soprattutto nel pomeriggio, non potrebbero essere lavorati per garantire il rispetto dei tempi di consegna, essendo a ridosso del fine settimana.*

**Risposta 20:**

Con riferimento all' Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole del CSA, per mero errore materiale, la formulazione originaria presenta un refuso.

Pertanto, si precisa che l'indicazione dei 3 giorni per la consegna degli ordini gas medicinali AIC e FU sono da intendersi lavorativi e non “naturali e consecutivi”.

**Domanda 21:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole***

*Così come sottinteso, si chiede conferma che le consegne impreviste dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie ordinarie, dovranno essere evase entro 30 minuti qualora le bombole fossero già presenti in deposito.*

**Risposta 21:**

Si conferma che le consegne impreviste dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie ordinarie, dovranno essere evase entro 30 minuti qualora le bombole siano già presenti in deposito.

Si ricorda che, in sede di Offerta Tecnica, è richiesto che l'Operatore Economico descriva dettagliatamente le modalità di stoccaggio e di organizzazione dei magazzini di gas, materiali di consumo e accessori, al fine di soddisfare le esigenze dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera e ridurre al minimo eventuali situazioni di urgenza, garantendo la continuità dell'erogazione.

Tale organizzazione dovrà quindi prevedere un'adeguata scorta dei materiali, funzionale a evitare disservizi durante l'intera durata contrattuale.

**Domanda 22:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.2. Servizio di logistica e distribuzione bombole**

**Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole**

*Con riferimento all'implementazione di un sistema in grado di "automatizzare le procedure di acquisto e riordino", richiamato negli articoli in parola, come noto per gli Enti pubblici l'invio di tutti gli ordini di acquisto deve essere trasmesso tramite NSO. Ciò implica l'impossibilità per un software di tracciabilità come quello da Voi richiesto di automatizzare gli ordini, in quanto si andrebbe in contrasto con il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche per l'emissione degli stessi. In considerazione di ciò si chiede di stralciare tale indicazione.*

**Risposta 22:**

In merito alla richiesta di stralcio dell'indicazione relativa all'automatizzazione delle procedure di acquisto e riordino, si precisa che quanto previsto negli artt. 5.2 e 5.3 del Capitolato Speciale d'Appalto non si pone in contrasto con l'obbligo di utilizzo del Nodo Smistamento Ordini (NSO) per la trasmissione degli ordini da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'automatizzazione richiesta riguarda esclusivamente la gestione interna dei flussi logistici (monitoraggio delle scorte, elaborazione di proposte di riordino basate su consumi/soglie, ecc.) e non la trasmissione formale degli ordini, che resta subordinata all'invio tramite NSO.

Pertanto, si conferma la previsione del CSA.

**Domanda 23:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole**

Nell'art. in parola viene riportato quanto segue: "Su richiesta specifica dell'Azienda Contraente, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a installare il Sistema Informativo sui server dell'Azienda Contraente, assicurando che l'accesso al sistema stesso avvenga esclusivamente attraverso la rete dati interna. Nel caso vi fosse tale esigenza, per la manutenzione del software l'Azienda Contraente fornirà, su espressa richiesta dell'appaltatore, l'accesso attraverso apposite VPN o sistemi equivalenti". I software utilizzati per la gestione delle forniture dei gas medicinali, tecnici e puri e dei servizi correlati e descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto sono di tipo Web Based, così come richiesto anche nell'art. 5.3 quando viene indicato che: "L'accesso al Sistema Informativo deve essere garantito tramite interfaccia web accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet e senza l'installazione di alcun software, al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni e minimizzare l'impatto sulla struttura dei sistemi informativi dell'Azienda Contraente". Lo sviluppo di sistemi Web Based è inoltre frutto di una specifica richiesta della totalità delle procedure d'Appalto analoghe a quella in oggetto in quanto, come da Voi indicato, hanno il vantaggio di garantire l'accesso da un qualsiasi dispositivo connesso ad internet senza impattare sui sistemi informativi delle Strutture Sanitarie. L'indicazione di installazione sui server aziendali comporterebbe, inoltre, per gli OO.EE. degli oneri per la modifica dei sistemi attualmente in uso, tali da risultare difficilmente compensabili dai base asta dei singoli lotti. In considerazione di quanto esposto si chiede di stralciare la richiesta di installazione del Sistema Informativo sui server dell'Azienda Contraente.

**Risposta 23:**

Si rimanda alla "Risposta chiarimenti n.3" - risposta 11, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 24:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 5.3. Sistema Informativo telemonitoraggio, tracciabilità, logistica e distribuzione bombole**

Con riferimento al Sistema informativo per la gestione dell'appalto viene chiesto che: “Al termine del contratto, tutte le informazioni rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente, e la Ditta Aggiudicataria dovrà cedere la licenza software necessaria per la lettura ed estrazione dei dati, fornendo inoltre supporto per il trasferimento delle informazioni su eventuali nuovi sistemi dell'Azienda Contraente”. In considerazione del quesito precedente, trattandosi di sistemi Web Based, si chiede conferma che tale richiesta possa essere intesa come la disponibilità al termine dell'appalto di lasciare attive le credenziali di accesso per un definito periodo temporale, al fine di consentire ai singoli Enti di avere accesso a tutti documenti, scaricabili nel formato di interesse, e le informazioni relative alle forniture e ai servizi svolti nel corso dell'appalto.

**Risposta 24:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 12, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 25:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 6.1. Controlli di qualità di gas medicinali presso centrali di produzione e alle unità terminali**

Nell'art. in parola è riportato quanto segue: "A seguito del rilievo informatico e alla relativa compilazione dell'anagrafica di dettaglio aggiornata delle consistenze impiantistiche i cui all'Art. 8.1, il numero di terminali sarà ricalcolato. In caso di un eventuale aumento del numero di terminali rispetto a quanto stabilito in fase di gara, non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo". Si evidenzia che tale indicazione risulta dare luogo ad una indeterminazione in quanto non viene posto un range massimo di analisi aggiuntive che possono essere richieste dalla Stazione Appaltante (nei casi limite si potrebbe avere la condizioni di un incremento doppio o triplo delle analisi richieste a seguito di aggiudicazione). Al fine di consentire agli OO.EE. di avere delle informazioni in merito agli oneri che si troverebbero a sostenere in caso di aggiudicazione, si chiede di prevedere un range percentuale di incremento di analisi rispetto a quelle richieste da capitolato.

**Risposta 25:**

In merito alla richiesta di prevedere un range percentuale di incremento delle analisi rispetto a quanto indicato nel Capitolato, si comunica che non è possibile definire preventivamente tale limite. Come indicato all'Art. 6.1, l'eventuale variazione del numero di terminali sarà determinata a seguito del rilievo informatico e dell'aggiornamento dell'anagrafica impiantistica.

Si rimanda inoltre alla "Risposta chiarimenti n.3" - risposta 13, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 26:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.1. Manutenzione ordinaria Full-risk a canone***

*Con riferimento alla richiesta di comprendere nel canone l'immediata messa a disposizione di centrali di backup in caso di guasti alle centrali di produzione aria medicinale, vuoto endocavitario ed evacuazione gas anestetici, si chiede conferma che le centrali muletto saranno utilizzate in caso di necessità per un limitato periodo di tempo, ossia fino all'eventuale sostituzione di quelle guaste al fine di renderle nuovamente disponibili in caso di futuri interventi.*

**Risposta 26:**

Si conferma che le centrali di backup messe a disposizione nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria Full-risk saranno utilizzate, in caso di necessità, per un periodo limitato di tempo, strettamente necessario alla sostituzione o riparazione delle centrali guaste, al fine di garantirne la successiva disponibilità per eventuali futuri interventi.

**Domanda 27:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.3 Lavori di adeguamento normativo e messa a norma IDGM***

*Con riferimento ai lavori richiamati nell'art. in parola si chiede conferma che gli interventi dettagliati nella "PARTE 2 – ASPETTI SPECIFICI LOTTI" del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno ricompensati dagli importi indicati nella tabella "Stanziamenti per lavori di adeguamento e messa a norma totale nei 5 anni". Si chiede altresì che nel caso gli importi stanziati non fossero sufficienti alla realizzazione di tutti gli interventi elencati nella suddetta Parte 2, l'eventuale mancata esecuzione di parte di essi non sarà considerata come inadempienza da parte dell'Aggiudicatario.*

**Risposta 27:**

Si conferma che gli interventi indicati nella "PARTE 2 – ASPETTI SPECIFICI LOTTI" del Capitolato Speciale d'Appalto saranno ricompensati entro i limiti degli importi messi a disposizione dall'Azienda Contraente. Qualora, in ogni caso, le risorse messe a disposizione non risultassero sufficienti a coprire l'intera realizzazione degli interventi previsti, l'eventuale mancata esecuzione di parte degli stessi non sarà considerata inadempienza da parte della Ditta Aggiudicataria.

**Domanda 28:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.4. Reperibilità e pronto intervento***

*Si chiede conferma che in caso di “interventi di emergenza”, entro i 30 minuti dalla chiamata da voi previsti, un tecnico specializzato dovrà essere presente sul posto per la presa in carico dell’intervento, ma che, come indicato nel proseguo dell’articolo in parola, la risoluzione completa e il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento dovrà essere garantito entro 24 ore dalla chiamata.*

**Risposta 28:**

Si conferma che, in caso di “interventi di emergenza”, un tecnico specializzato dovrà essere presente sul posto entro 30 minuti dalla chiamata per la presa in carico dell’intervento, mentre la risoluzione completa e il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento dovranno essere garantiti entro 24 ore dalla medesima chiamata, come indicato nel prosieguo dell’articolo.

**Domanda 29:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.5 Programma e Controllo Operativo***

*Con riferimento al numero minimo di operatori previsti per ogni lotto, così come riportati nella tabella presente nell'art. in parola, si chiede conferma che questi saranno dedicati sia alle attività manutentive sia ai servizi logistici così come descritti all'art. 5.2 del Capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei depositi di presidio e alla consegna/ritiro delle bombole e dei contenitori mobili ai reparti e alle unità operative utilizzatrici.*

*Quanto sopra anche in considerazione della modalità di calcolo della manodopera adottato.*

**Risposta 29:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 15, item N.6, all’interno della piattaforma telematica.

**Domanda 30:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.6 Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione**  
Con riferimento al Sistema informativo per l'organizzazione e gestione delle attività di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali e nello specifico alle richieste: “Su richiesta specifica dell'Azienda Contraente, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a installare il Sistema Informativo sui server dell'Azienda Contraente, assicurando che l'accesso al sistema stesso avvenga esclusivamente attraverso la rete dati interna. Nel caso vi fosse tale esigenza, per la manutenzione del software l'Azienda Contraente fornirà, su espressa richiesta dell'appaltatore, l'accesso attraverso apposite VPN o sistemi equivalenti”,

“Al termine del contratto, tutte le informazioni rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Contraente, e la Ditta Aggiudicataria dovrà cedere la licenza software necessaria per la lettura ed estrazione dei dati, fornendo inoltre supporto per il trasferimento delle informazioni su eventuali nuovi sistemi dell'Azienda Contraente”.  
si rimanda al quesito nr. 24.

**Risposta 30:**

Si rimanda alla “Risposta chiarimenti n.3” - risposta 12, item N.6, all'interno della piattaforma telematica.

**Domanda 31:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.6 Programmazione e reportistica informatizzata del servizio di manutenzione**  
Relativamente alle caratteristiche e funzionalità generali del sistema di manutenzione informatizzato, si chiede conferma che relativamente all'identificazione dei componenti possano essere utilizzati sistemi alternativi ed eventualmente migliorativi rispetto alle etichette barcode.

**Risposta 31:**

Si conferma che, previo accordo con il personale tecnico dell'Azienda Contraente, ai fini dell'identificazione dei componenti potranno essere adottati sistemi alternativi alle etichette barcode, a condizione che garantiscano un livello di tracciabilità, affidabilità e integrazione con il sistema di manutenzione informatizzato pari o superiore.

**Domanda 32:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 7.7 Officina mobile**

L'articolo in parola riporta che: "L'autocarro dovrà inoltre poter trasportare in totale sicurezza, attraverso la dotazione di un vano dedicato, un quantitativo minimo di bombole portatili di piccole dimensioni, che non dovrà superare comunque i limiti imposti dalla normativa ADR, dai magazzini di deposito dei Presidi Ospedalieri alle varie strutture distaccate dell'Azienda Contraente." A tal proposito si segnala che le bombole di gas medicinali, essendo confezioni di farmaco di cui si deve garantire la tracciabilità, non possono essere trasportate su strada da un Presidio Ospedaliero ad un altro dagli Operatori del Servizio di manutenzione, ma devono essere trasportate direttamente dagli stabilimenti della Ditta aggiudicataria presso i depositi dei Presidi ospedalieri e delle strutture oggetto dell'appalto. Ciò in considerazione del fatto che il produttore tramite il proprio gestionale deve garantire la tracciabilità del farmaco fino ai punti di consegna di presidio ossia ai depositi. In considerazione di quanto sopra, si chiede di stralciare tale richiesta.

**Risposta 32:**

Si comunica che non è possibile accogliere la richiesta di stralcio della previsione relativa al trasporto, tramite officina mobile, di un quantitativo minimo di bombole portatili. Il CSA non obbliga al trasporto costante di bombole tramite l'officina mobile, ma prevede che il mezzo sia attrezzato anche per tale eventualità in modo sicuro e conforme.

Tale attività, come previsto all'art. 7.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, potrà essere svolta esclusivamente nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Resta quindi inteso che la movimentazione di bombole tra depositi e strutture distaccate dell'Azienda Contraente sarà ammessa solo se conforme a tali disposizioni, e ricadrà esclusivamente sotto la responsabilità della Ditta Aggiudicataria, la quale dovrà garantire in ogni momento tracciabilità, sicurezza, corretto confezionamento ed etichettatura dei gas medicinali, come previsto dalla normativa vigente e dal contratto.

**Domanda 33:**

***Capitolato speciale d'appalto – Art. 8.1. Rilievo informatico e analisi degli impianti di distribuzione dei gas***

*Si chiede conferma che i 180 giorni naturali e consecutivi entro i quali la Ditta Aggiudicatrice dovrà occuparsi della verifica ed eventuale aggiornamento degli elaborati grafici siano da considerarsi a partire dalla data di consegna da parte dell'azienda Contraente degli elaborati grafici in proprio possesso; ciò in considerazione del fatto che nel caso tale documentazione venisse resa disponibile successivamente alla data di sottoscrizione del Verbale, i giorni disponibili per l'esecuzione dei rilievi diminuirebbero sensibilmente.*

**Risposta 33:**

Si conferma che il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi previsto per la verifica e l'eventuale aggiornamento degli elaborati grafici decorre dalla data in cui l'Azienda Contraente consegnerà formalmente alla Ditta Aggiudicataria la documentazione grafica in proprio possesso.

Tale decorrenza tiene conto della necessità di disporre dei suddetti elaborati per poter eseguire correttamente i rilievi e le attività di aggiornamento previste all'art. 8.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Domanda 34:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 8.2. Sistema di gestione operativa (all. G norma UNI EN ISO 7396-1)**

La redazione del Documento di Gestione Operativa comporta un lavoro di collaborazione con diversi referenti delle Strutture Sanitarie; dovendo infatti le varie procedure armonizzarsi con l'organizzazione dei PP.OO. è necessario recepire informazioni e documentazione propedeutica quali procedure aziendali, modalità di emissione degli ordini ecc.... In considerazione di ciò si chiede di riformulare quanto indicato nell'art. in parola prevedendo un tempo per l'inizio delle attività di programmazione e incontri e un successivo periodo temporale per la consegna del Documento di Gestione Operativo una volta ricevuti tutti i documenti e le informazioni necessarie.

**Risposta 34:**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e della norma UNI EN ISO 7396-1:2019, il Documento di Gestione Operativa (DGO) è predisposto dalla Struttura Sanitaria. Il termine di 180 giorni naturali e consecutivi per la sua implementazione da parte della Ditta Aggiudicataria decorre dalla data di consegna del DGO da parte dell'Azienda Contraente.

Sarà cura della Ditta Aggiudicataria sollecitare la trasmissione tempestiva del documento, al fine di garantire il rispetto dei tempi contrattuali e assicurare la continuità nella gestione operativa dell'impianto gas medicali, anche in considerazione della rilevanza di tale documento per la sicurezza e la tracciabilità.

**Domanda 35:**

**Capitolato speciale d'appalto – Art. 27.1 Indicatore di prestazione**

Nell'art. 7.5 viene chiesto di consegnare il POI (Programma Operativo degli Interventi) nel quale dovrà essere riportata la schedulazione degli interventi semestrali di manutenzione e nel quale sono previste due sezioni, una dedicata alla manutenzione ordinaria su base giornaliera e/o settimanale e una relativa alla manutenzione straordinaria e ai lavori di adeguamento. La formula per il calcolo dell'eventuale penale derivante dal ritardo nell'esecuzione delle manutenzioni e/o dalla mancata esecuzione delle stesse riporta il parametro *ngri*, il quale è definito come "numero giorni di ritardo per l'*i*-esimo intervento approssimando per eccesso le ore di ritardo al giorno successivo". Da come descritto, quindi, sembrerebbe che il POI, di cui all'art. 7.5, debba riportare, non solo il programma giornaliero, ma anche orario. Ciò evidentemente risulta essere impossibile in quanto, essendo il programma semestrale, non è attuabile prevedere la fascia oraria di esecuzione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, anche in considerazione del fatto che nell'esecuzione dei servizi previsti in appalto potrebbero esserci cause non imputabili all'Aggiudicatario che determinano delle modifiche e/o slittamenti rispetto alle date indicate nel POI (accesso alle sale Operatorie o reparti critici, interventi su chiamata nei giorni e negli orari previsti per l'esecuzione delle manutenzioni scheduled, ecc...). In considerazione di quanto sopra, si chiede che la formula venga calcolata, non sulle ore, ma sui giorni di ritardo, prevedendo, tra l'altro, un cuscinetto entro il quale la penale non è applicabile (a titolo di esempio, nel caso di un intervento pianificato per il giorno 15, la penale possa essere applicata se eseguito due giorni dopo la data pianificata, lasciando quindi un cuscinetto di un giorno per l'eventuale necessità di spostamento dell'operazione).

**Risposta 35:**

Si comunica che non è possibile accogliere la richiesta di modifica della formula per il calcolo dell'indicatore di prestazione. Si precisa che, come previsto dal Piano Operativo di Intervento (POI), la scadenza dell'attività deve essere intesa fino alle ore 24:00 del giorno programmato.

Resta inteso che eventuali esigenze organizzative, interferenze con l'attività clinico-assistenziale o altre circostanze particolari potranno giustificare la riprogrammazione dell'intervento, purché previamente concordata con l'Azienda Contraente. In tal caso, l'intervento eseguito nel nuovo termine concordato non sarà considerato in ritardo ai fini della valutazione della performance.

**Domanda 36:**

**Allegato C.3 - Consistenze impiantistiche Lotto 3**

Dall'allegato in parola, così come dalla documentazione di gara pubblicata da Codesto Spett.le Ente si evince che il Lotto 3 sia costituito dai PP.OO. SS ANNUNZIATA – SASSARI, CLINICHE – SASSARI, MARINO – ALGHERO. Dal momento che la Legge regionale 11 marzo 2025, n. 8, all'art. 7 punto b) riporta che “il plesso ospedaliero Ospedale Marino "Regina Margherita" di Alghero è trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari all'Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari” e visti i tempi che intercorrono tra l'indizione della procedura di gara e l'aggiudicazione definitiva, si chiede di specificare se il P.O. Marino di Alghero sia da considerarsi oggetto di Codesto appalto o meno. In quest'ultimo caso si chiede altresì se il numero di operatori richiesti per il servizio di manutenzione e distribuzione bombole sia da mantenersi invariato rispetto alle 4 risorse attualmente richieste o se vi siano modifiche.

**Risposta 36:**

Si conferma che il Presidio Ospedaliero Marino di Alghero è da considerarsi incluso nell'oggetto del presente appalto.

A tal riguardo, si richiama quanto previsto all'art. 17.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo all'assetto organizzativo, ove si specifica che “l'inclusione del Presidio Sanitario Marino di Alghero nel lotto dell'AOU di Sassari è dovuta all'attuale assetto sanitario regionale e che lo stesso può essere suscettibile di eventuali modifiche”.

Eventuali modifiche dell'assetto organizzativo, come quelle previste dalla L.R. 11 marzo 2025, n. 8, troveranno applicazione esclusivamente in fase esecutiva. Le stesse potranno comportare rimodulazioni dei servizi, da definirsi con l'Azienda Contraente, fermo restando che, nella presente fase di gara, restano invariati sia il perimetro dell'appalto che il numero di operatori richiesti per il servizio.

**Domanda 37:**

***Disciplinare di gara – Art. 7.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale***

*Si chiede conferma che il requisito di capacità tecnico professionale relativo alle forniture e servizi analoghi sia comprovato qualora l'operatore economico vanti almeno 5 attestazioni/contratto complessivamente pari all'importo minimo previsto dal disciplinare anche se non realizzati con continuità negli ultimi 10 anni (es. contratti di durata di soli 3 anni).*

**Risposta 37:**

Si conferma, come riportato nel Disciplinare, che il requisito di capacità tecnico-professionale relativo alle forniture e servizi analoghi può ritenersi soddisfatto qualora l'Operatore Economico presenti almeno 5 attestazioni o contratti, anche non continuativi, purché complessivamente pari o superiori all'importo minimo previsto dal Disciplinare e riferiti agli ultimi 10 anni, anche nel caso in cui ciascun contratto abbia avuto una durata inferiore ai 10 anni

**Domanda 38:**

**Disciplinare di gara -art 8 – avvalimento**

*Si chiede conferma che, come disciplinato dal dlgs 36/2023, possa farsi ricorso all’istituto dell’avalimento premiale per il possesso dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento del maggior punteggio; in tal caso, si chiede conferma che l’ausiliario debba possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di ordine speciale solo relativamente alle attività/risorse che mette a disposizione dell’impresa avvalente (es. l’impresa ausiliaria non deve dichiarare il possesso della ISO13485 qualora non venga richiesta per le risorse e i mezzi che mette a disposizione dell’impresa avvalente) e che tali requisiti debbano essere dichiarati nel DGUE.*

*Si chiede inoltre conferma che la documentazione relativa all’avalimento premiale debba essere inserita all’interno della busta tecnica.*

**Risposta 38:**

Si conferma, come disciplinato dall’art. 104 comma 4 del D. lgs 36/2023, la possibilità di far ricorso all’avalimento per migliorare la propria offerta (cd. Avvalimento premiale). L’interpretazione letterale del suddetto articolo non implica però differenza alcuna tra l’avalimento ai fini della partecipazione e avvalimento premiale pertanto l’ausiliario deve possedere tutti i requisiti indicati all’art. 104, co. 4, d.lgs. 36/2023. (Parere MIT n. 2893/2024). L’impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 100 del D. lgs. 36/2023.

Alla luce di tale parere, l’impresa ausiliare deve possedere tutti i requisiti di cui all’art. 100 del D.lgs. 36/2023 ossia i requisiti di ordine speciale:

- a) l’idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

prescritti dal Disciplinare di gara.

Si conferma che la documentazione relativa all’avalimento premiale debba essere inserita all’interno della busta tecnica.

**Domanda 39:**

**Disciplinare – Art 10 – Requisiti di partecipazioni e/o condizioni di esecuzione**

*Come da Voi chiarito, Fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, si chiede conferma che l'obbligo di assorbire prioritariamente il personale già operante come da allegato “personale impiegato” ricorra esclusivamente per l'ipotesi in cui si renda necessario per l'OE aggiudicatario assumere nuovo personale per l'esecuzione dell'appalto e che sia quindi esclusa l'ipotesi in cui l'OE sia già adeguatamente staffato per la compiuta esecuzione dell'appalto.*

**Risposta 39:**

Fermo restando l'obbligo di garantire la “stabilità occupazionale” del personale impiegato nei contratti di appalto tramite le clausole sociali, ex art. 57 del D. Lgs 36/2023, alla luce di quanto illustrato anche dalle Linee guida ANAC, l'obbligo di riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

All'interno dell'offerta tecnica, l'Operatore Economico dovrà allegare un progetto di riassorbimento nel quale devono essere illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

La determinazione, in concreto, delle condizioni contrattuali alle quali avverrà l'assorbimento è demandata al confronto tra le parti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti di lavoro.

**Domanda 40:**

**Disciplinare di gara – Art. 11 – Garanzia provvisoria**

*Si chiede conferma che l'operatore economico possa fruire dell'ulteriore riduzione del 20% prevista dall'art. 106 d.lgs. 36/2023 per il possesso delle certificazioni previste dall'allegato II.13.*

**Risposta 40:**

La lex specialis di gara non prevede ulteriori percentuali di riduzione dell'importo della garanzia in caso di possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall'allegato II.13.

**Domanda 41:**

**Allegato 6.2 – Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi**

Si segnala che l'art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del D.lgs. 159/2011, aggiornato con la L.61/2017, non prevede tra i soggetti che debbono rilasciare la dichiarazione sostitutiva anche i singoli familiari conviventi dei soggetti dotati di poteri direttivi. Sul punto si riporta di seguito il testo per estratto:

"2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

[...]; b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 244, legge n. 205 del 2017) c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico [...]"

Si chiede pertanto conferma che l'allegato in parola (6.2) debba essere rilasciato solo ed esclusivamente dai seguenti soggetti: Legale rappresentante, Amministratori (presidente del Cda / amministratore delegato, consiglieri), Direttore tecnico (se previsto), Membri del collegio sindacale, Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4), Socio (in caso di società unipersonale), Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;

**Risposta 41:**

L'art. 85 comma 3 del D. lgs 159/2011 aggiornato con la Legge 161/2017 estende l'obbligo dell'informazione antimafia a tutti i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti citati nei commi precedenti.

**Domanda 42:**

**Allegato 6.1 – Mod. 2 – autocertificazione comunicazione antimafia**

*Si chiede conferma che la suddetta autocertificazione possa essere rilasciata dal Legale Rappresentante/Procuratore speciale che sottoscrive l'offerta anche per conto di tutti i soggetti interessati (rappresentante legale e tutti gli amministratori)*

**Risposta 42:**

L'autocertificazione, completa di tutti i dati necessari, può essere rilasciata dal legale rappresentante /Procuratore speciale che sottoscrive l'offerta anche per conto di tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D. lgs 159/2011.

**Domanda 43:**

**Allegato domanda di partecipazione**

*Si chiede conferma che l'appalto non sia finanziato da fondi PNRR e, pertanto, che la relativa sezione del documento in parola non debba essere compilata.*

**Risposta 43:**

Si conferma che l'appalto non è finanziato da fondi PNRR; pertanto, la relativa sezione dell'allegato alla domanda di partecipazione non deve essere compilata.

Cordiali saluti,

Il Responsabile Unico del Progetto  
SC Energy Management e Servizi Logistici centralizzati  
*Ing. Alessandro Curreli*